

fono un codice di accesso — le telefonate abusive le vengono addebitate da Infostrada. Palmira contesta nuovamente, ma Infostrada afferma che le chiamate sono realmente passate attraverso le proprie centrali. È un tipico caso che si verifica in regime di concorrenza «imperfetta», cioè con l'avvento della competizione tra gestori sul traffico telefonico, ma con il mantenimento della linea a *Telecom Italia*. *Telecom* è responsabile della linea telefonica e afferma che «tutto è regolare». Dovrebbero essere i due gestori a risolvere tra di loro la questione, i cui oneri ricadono invece interamente sull'utente, che sulla linea non ha alcun controllo e neppure può avere alcuna documentazione chiara, pur pagando il relativo canone di almeno 350 mila delle vecchie lire all'anno;

il titolare di un *phone-center* di Mestre lavora con tre linee *Isdn* su sei cabine telefoniche e una linea *Isdn* per l'ufficio. Tutte le telefonate sono gestite da una centralina computerizzata che compone automaticamente i prefissi di due gestori alternativi a *Telecom*, con i quali la ditta ha stipulato due specifici contratti. La centralina memorizza i dati di tutte le telefonate in uscita. Su una linea delle cabine viene improvvisamente attivato il servizio «*Teleconomy 24 aziende*», che non è mai stato richiesto dall'imprenditore. La tariffa dovrebbe essere di tipo *flat*, il che significa che l'addebito in bolletta per le telefonate dovrebbe essere pari a zero, compensato da un canone che sulle linee *Isdn* è il doppio di quello della normale *Teleconomy*. Fino al quarto bimestre 2002 compreso, le bollette *Telecom* arrivano — correttamente — con traffico zero. Il 29 giugno 2002 *Telecom* invia un telegramma in cui segnala di aver rilevato un traffico anomalo in uscita da una delle linee del *phone-center*. La ditta, che riceve bollette senza documentazione, richiede il tabulato del periodo, da cui risultano parecchi 166 e 899. Tutte le bollette del quinto bimestre 2002 addebitano telefonate in uscita per importi anche sensibilmente diversi tra loro, non solo sulla linea segnalata dal

telegramma. Accade anche quel che dovrebbe essere impossibile: su alcune bollette sono segnalati addebiti per «*internet numerazione 70X*». Poiché stiamo parlando di cabine telefoniche non collegate a *computer* per la navigazione *internet*, ci sarebbe qualcuno, secondo *Telecom*, che utilizza queste cabine non solo per chiamare i 166 e gli 899 e consultare servizi erotici o cartomanti, ma anche per limitarsi a sentire i fischi del modem dei *provider internet*! Vengono verificati tutti i tabulati memorizzati nel centralino di controllo, ma non si rileva la presenza di nessuna chiamata a numeri 70X, 166 o 899. Viene fatta regolare contestazione a *Telecom* e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. L'imprenditore mestrino paga quanto dovuto, ma detrae gli addebiti ritenuti abusivi. Il 12 novembre 2002 *Telecom Italia*, nonostante la contestazione in corso, interrompe tutte le linee e non ne vuole sapere di riallacciarle prima che sia pagato tutto. L'utente è così costretto a pagare, per non interrompere la propria attività lavorativa. In data 12 dicembre 2002 arriva la solita lettera di risposta *Telecom*, secondo cui «è tutto regolare». Si leggano alcuni passaggi di questa lettera: «...ribadiamo di aver eseguito i necessari controlli, con particolare riferimento alla trascrizione dei dati...», scrive l'ufficio *Telecom*, dimenticandosi che i dati non vengono più trascritti, ma sono trasmessi direttamente via cavo o registrati su *CD*. In un altro passaggio, il gestore comunica che «...i servizi con numerazione 166-199-709-848-892-899 sono offerti da fornitori di informazioni attraverso una struttura di rete predisposta solo da *Telecom Italia*», la quale dunque non può chiamarsi fuori dalla vicenda. Significative sono poi le considerazioni sul servizio *Teleconomy 24*: «Ci rammarichiamo, infine, che Lei non intenda avvalersi dei vantaggi che sarebbero derivati dall'adesione all'offerta »*Teleconomy 24 aziende*«; ne abbiamo, comunque, effettuato la revoca, come da Sua richiesta. Al riguardo, puntualizziamo che la nostra società si è da tempo attivata per accettare

telefonicamente, previo accertamento dell'interlocutore, le adesioni e le disdette dei servizi come *Teleconomy*, allo scopo di snellire e velocizzare i rapporti con la nostra clientela. La lettera di conferma che viene inviata al titolare del contratto, poi, costituisce un ulteriore elemento di trasparenza e di verifica della correttezza dell'adesione». Dal che si deduce che la lettera di conferma la invia chi ha appioppato il servizio e non chi se lo è visto addebitare. Il cliente deve solo accettare e pagare il servizio non richiesto e non utilizzato. Rimane comunque un elemento inquietante. Insieme alla lettera, *Telecom* invia anche i tabulati del periodo. Ad un'accurata verifica incrociata, le chiamate riportate da *Telecom* non risultano nel centralino del *phone-center*, che registra tutte le chiamate in uscita. A questo punto, se la linea è a posto — come garantisce *Telecom* — e se le chiamate non sono uscite dal *phone-center*, possono solo essere state «generate» dalla stessa *Telecom* in centrale o nel sistema contabile;

la ditta *Audiotel* di Albignasego (Padova) contesta il quarto bimestre 2000 per una bolletta di 907.000 delle vecchie lire e il quinto bimestre 2000 per una bolletta di 3.207.000 delle vecchie lire. La prima bolletta viene pagata interamente e la seconda per 610.408 delle vecchie lire, dopo aver detratto 2.163.827 delle vecchie lire più IVA, corrispondenti a cinque chiamate a «servizi 166», con una durata complessiva di 14 ore, 11 minuti e 39 secondi. La cosa stupefacente è che le chiamate ai numeri 166 non possono — per legge — avere una durata superiore agli 8 minuti, mentre dividendo le 14 e passa ore di presunta chiamata per il totale di cinque chiamate imputate all'utente si otterrebbero singole chiamate a 166 della durata media di 2 ore e 50 minuti!! La lettera di contestazione parte il 4 settembre 2000. *Telecom* Italia risponde con lettera del 10 ottobre 2000 e afferma di aver provveduto alla diminuzione della bolletta per 2.163.827 delle vecchie lire più IVA, cioè per lo stesso importo già detratto dal cliente. Sembra

che tutto si sia concluso felicemente, con soddisfazione di entrambe le parti. Invece, in data 28 maggio 2001, arriva la consueta lettera di sollecito di sapore intimidatorio: «Ricordiamo che il ritardato pagamento comporta l'addebito dell'indennità di mora come da regolamento di servizio; inoltre, il ritardo del pagamento oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente può determinare la sospensione del servizio telefonico e la risoluzione contrattuale con cessazione delle linee in Vostro uso». La lettera ovviamente non dice nulla circa quel che può accadere in caso di «errore» da parte di *Telecom* Italia. Il 7 giugno 2001 l'imprenditore padovano invia una raccomandata in cui spiega di nuovo tutta la faccenda, soffermandosi sulla lettera con la quale la stessa *Telecom* Italia comunicava di aver accettato lo storno delle cifre contestate. Stavolta, niente da fare! *Telecom* Italia non risponde, ma invia altri 2 inesorabili «solleciti» con le consuete «minacce» di distacco della linea in data 19 settembre 2002 e 25 novembre 2002. Nessuna spiegazione all'utente e totale «dimenticanza» di ciò che pure era stata la stessa *Telecom* a pattuire;

l'ampio numero di casi sopra riportati attesta l'inadeguatezza della vigente normativa rispetto alla necessità di fornire una tutela efficace per i più elementari diritti degli utenti;

è evidente che l'attuale quadro normativo richiede profonde e significative modifiche —:

quali iniziative normative intenda adottare affinché sia garantita piena tutela ai diritti degli utenti. (3-02268)

(8 maggio 2003)

GIBELLI e CAPARINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i *dialer* sono *file*, generalmente con estensione *exe*, che una volta lanciati ed eseguiti da un *personal computer* connesso

alla rete *internet* lo disconnettono dal *provider* predefinito dall'utente, ricollegandolo ad un diverso *provider* con numeri a pagamento. I *dialer* funzionano solo in ambiente *Windows* (il sistema operativo di gran lungo più diffuso) e con collegamenti col *modem* (anche *Isdn*);

per regolamentare i servizi *on line* addebitati con fattura telefonica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel giugno 2002 ha emanato la delibera 9/02, che, all'articolo 4, comma 1, specifica che la numerazione in decade 7 (quindi anche i 709) deve essere utilizzata esclusivamente per l'accesso a *internet*;

tale provvedimento avrebbe dovuto tutelare i consumatori e contemporaneamente salvaguardare il commercio via *internet*, limitando gli acquisti, anche di servizi, solo a chi è consapevole dei costi che essi comportano. Come confermato da Gilberto Nava, direttore del dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il consumatore che acquisisce prodotti o servizi attraverso il *web* deve poterlo fare, utilizzando mezzi di pagamento diversi dall'addebito in bolletta, quali la carta di credito o l'indicazione di un conto corrente postale. Ne consegue che dalla data della citata delibera nessun *provider* potrebbe far funzionare i suoi *dialer*, addebitandone i costi in bolletta;

gli *isp* (*internet service provider*), aggrando la disposizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, forniscono tali servizi come programmi di connessione a *internet*, approfittando dell'oggettiva difficoltà dell'utente nel distinguere tra un programma di connessione autentico e un *software* ingannevole. Nel primo caso il *provider* fornisce a prezzi competitivi la possibilità di navigare con uno dei suoi 70x. Il sistema può avere anche molti vantaggi per gli utenti, che, oltre a risparmiare grazie a tariffe scontate, possono usare uno stesso numero di collegamento da tutta Italia. Nel secondo caso, quello dei *dialer*, i collegamenti comportano tariffe che vanno dai 2 ai 5

euro a scatto alla risposta per ogni chiamata e sono ingannevolmente presentati agli utenti;

sono numerosi i *dialer* che automaticamente si installano sul *computer* collegato ad *internet* ogni volta che si clicca su una pubblicità che promette loghi, suonerie, *Mp3* o altri servizi gratuiti, senza preventiva richiesta di carta di credito o di conto corrente. Tanto meno vincolano l'adesione ai minorenni;

tale situazione è peggiorata da quando i *dialer* sfruttano i certificati di protezione di *Internet Explorer*, il *software* di navigazione maggiormente utilizzato al mondo, per cui non c'è alcuna richiesta di scaricare i *file*, ma è sufficiente un semplice *click* perché il nuovo collegamento non richiesto diventi effettivo;

il tutto avviene nel silenzio dell'operatore telefonico che emette la bolletta, il quale incassa il 19 per cento del traffico effettuato. Un *business* in cui si muovono *provider* senza scrupoli, pronti a cambiare numerazione una volta scoperti, e gestori acquiescenti che hanno tutto da guadagnare;

l'unica difesa per l'utente è la denuncia alla polizia postale, che può indagare su questi fenomeni, e al ministero delle comunicazioni per bloccarne le numerazioni. Inoltre, denunciando eventuali truffe, si sospende anche il pagamento a *Telecom*, o agli altri operatori telefonici, dei costi delle telefonate ai 709 non riconosciute;

la disabilitazione permanente gratuita delle chiamate potrebbe far scomparire rapidamente questo fenomeno, come accaduto per i 144 o gli 899. Sarebbe estremamente semplice: esclusione delle chiamate ai numeri che iniziano col 7 a meno di esplicita richiesta dell'utente. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha escluso questa possibilità, in quanto l'utilizzo dei 709 non prevede la vendita di prodotti e servizi da far pagare in bolletta; conseguentemente, non è possibile obbligare *Telecom Italia* e gli altri

operatori ad offrire gratuitamente la disabilitazione verso numerazioni con cui sono forniti servizi già vietati dalla normativa;

per evitare i *dialer* all'utente non resta che evitare di scaricare programmi con estensione *exe*, in quanto ci sono alte probabilità che si tratti di un servizio non richiesto. Se il sito *web* offre contenuti, come loghi, suonerie, sfondi, file *Mp3*, immagini ed altro, la probabilità si trasforma in certezza. Nel caso il *computer* venga utilizzato anche da un minore o da una persona meno esperta è possibile difendersi dalle incursioni dei *dialer*, installando appositi programmi. L'ultima possibilità è quella di chiedere alla *Telecom*, attraverso il 187, la disabilitazione dei numeri 709, soluzione che impedisce, di fatto, al *computer* di collegarsi ad un numero telefonico a pagamento;

è da sottolineare che diversamente da quanto previsto per i numeri che iniziano per 144, 166 e 899, la disabilitazione al 709 è a pagamento, con un costo di attivazione di 13,63 euro e un costo bimestrale di 5,34 euro, oltre al disservizio della digitazione di un codice aggiuntivo per le chiamate interurbane e verso i cellulari;

nel caso in cui l'utente riceva una bolletta con chiamate inconsapevolmente fatte al 709 è costretto ad una trafila complicata: chiedere all'operatore telefonico il numero in chiaro (quello in bolletta è indicato con 70*); entro la scadenza della fattura dovrà fare denuncia alle forze di polizia (ai compartimenti della polizia postale, alla guardia di finanza o ai carabinieri) e pagare la parte della bolletta incontestabile; inviare all'operatore di rete la copia del pagamento e della denuncia per evitare che il distacco della linea per morosità (si vedano gli atti di sindacato ispettivo n. 3-02234 e n. 3-02233) —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché possano essere efficacemente tutelati i diritti degli utenti rispetto alle situazioni deprecabili, di cui si è detto in premessa;

quali iniziative normative intenda adottare per fornire garanzie e tutela per gli oltre venticinque milioni di utenti della telefonia fissa in Italia;

se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative, perché, in particolare, all'utente sia data la possibilità di scegliere e verificare i costi dei servizi e le relative modalità di addebito.

(3-02271)

(8 maggio 2003)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sconcerto, preoccupazione e malcontento sta diffondendosi fra gli utenti dei servizi di telefonia per le iniziative tariffarie della società *Telecom*, con particolare riferimento alle bollette « gonfiate » dal 709, dal 899 e dal 166;

non si riesce, peraltro, a comprendere da parte dei consumatori la ragione per la quale si debba attivare il numero 187 per accedere al servizio di disabilitazione del 709, del 899 o del 166;

peraltro, l'articolo 30, primo comma, delle condizioni di abbonamento a *Telecom Italia* recita testualmente: « Nel caso si verificano consumi anomali ovvero si evidenzino comportamenti che determinino un rischio di danno economico per *Telecom Italia*, *Telecom* si riserva di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, nei limiti di fattibilità tecnica ed informando, ove possibile, il cliente, l'accesso alle numerazioni/direttrici interessate dal traffico anomalo »;

in realtà ed in pratica, *Telecom Italia*, in questi casi, invia, ex articolo 30, primo comma, delle condizioni di abbonamento, una fattura che, sotto la voce « dettaglio addebiti/accrediti », non « dettaglio » assolutamente niente, limitandosi ad esporre un numero di conversazioni effettuate, senza che sia indicato se trattasi di conversazioni locali, di conversazioni interur-

bane, di conversazioni a cellulari o di connessioni ad *internet*, rendendo praticamente impossibile all'utente qualsiasi controllo;

non pare potersi affermare che *Telecom* Italia stia adoprando, dal punto di vista tecnico, per garantire il massimo della trasparenza possibile a situazioni che, di per sé, hanno un alto margine di complicazione e che risultano pressoché

del tutto incomprensibili alla stragrande maggioranza degli utenti consumatori —:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere affinché possano essere efficacemente tutelati i diritti degli utenti rispetto alle situazioni deprecabili, di cui si è detto in premessa. (3-02396)

(18 giugno 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347, RECANTE MISURE URGENTI
PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IM-
PRESE IN STATO DI INSOLVENZA (4592)**

(A.C. 4592 - Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Differimento di termini*). –
1. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10
dell'articolo unico del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali del 30
luglio 2003, concernente disposizioni per il
versamento del prelievo supplementare,
dovuto e non versato per i periodi dal
1995/1996 al 2001/2002 di cui all'articolo
10, comma 34, della legge n. 119 del 2003,
già differiti dal decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 13 novem-
bre 2003, sono ulteriormente differiti, ri-
spettivamente, al 20 agosto 2004, al 30
settembre 2004, al 15 novembre 2004 e al
15 dicembre 2004.

7. 01. Vascon.

(A.C. 4592 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4592 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.10 Alfonso Gianni e
sugli articoli aggiuntivi 4-ter.01 e 4-ter.02
Gambini e 7.01 Vascon, in quanto suscet-
tibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 4592 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, recante misure urgenti per la ri-

strutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Requisiti per l'ammissione).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: « decreto legislativo n. 270 » — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

ARTICOLO 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

ARTICOLO 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

ARTICOLO 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza del-

l'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 5.

(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

ARTICOLO 6.

(Azioni revocatorie).

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

ARTICOLO 7.

(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4592 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, dopo le parole: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese » sono inserite le seguenti: « soggette alle disposizioni sul fallimento ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza »;

al comma 2, le parole: « e le motivazioni della richiesta » e le parole: « ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « entro tre giorni » sono sostituite dalla seguente: « immediatamente ».

All'articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza »;

al comma 3, le parole: « Nel termine di cui al comma 2 » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura »;

al comma 2, le parole: « , commi 1 e 2, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione »;

al comma 4, la parola: « piano » è sostituita dalle seguenti: « programma di ristrutturazione » e la parola: « beni » è sostituita dalle seguenti: « complessi aziendali ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-bis. – (Concordato). – 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.

2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario tra-

smette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.

4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.

5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui

al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.

6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.

7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.

8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.

9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

ART. 4-ter. — (*Accertamento del passivo*).
— 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni

di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.

2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Ministro » sono inserite le seguenti: « delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, » e dopo la parola: « commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali » sono inserite le seguenti: « , nell'interesse dei creditori, ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione ».

(A.C. 4592 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Requisiti per l'ammissione).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e.

1. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , lettera b).

1. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « decreto legislativo n. 270 » – aggiungere le seguenti: tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento, denominato « programma di ristrutturazione », di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

1. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Se un'impresa ha i requisiti di cui al comma 1, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, accertata l'esi-

genza dell'impresa di ricorrere a misure urgenti per la ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara entro dieci giorni dal ricorso lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

1. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 2.

(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).* — 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il tribunale, contestualmente alla dichiarazione dello stato di insolvenza di cui al comma 1, dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria se l'impresa per la quale è stato presentato ricorso per la dichiarazione d'insolvenza presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore ad un miliardo di euro; ».

2. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria per l'impresa con i requisiti di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, in deroga all'articolo 8, comma 1, lettere b) ed f) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del

1999, ai quali è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto.

2. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sostituire la parola: impresa con la seguente: imprenditore.

2. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai quali è

affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del citato decreto.

- 2. 2.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,

- 2. 4.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, *aggiungere le seguenti:* e alla dichiarazione di apertura della procedura, nonché.

- 2. 6.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria *aggiungere le seguenti:* e, entro tre giorni.

- 2. 5.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, sostituire le parole da: in conformità *fino alla fine del comma con le seguenti:* , al quale è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 270 e del commissario giudiziale di cui all'articolo 15 del citato decreto.

- 2. 7.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 3, sostituire le parole da: immediatamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro ventiquattro ore al competente tribunale. Il decreto è pubblicato entro quarantotto ore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

- 2. 8.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e contro il decreto di cui al comma 2, può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

- 2. 9.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'atto della nomina del commissario straordinario si apre la possibilità di un eventuale e immediato ricorso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa.

- 2. 10.** Alfonso Gianni, Ruzzante.

ART. 3.

(Funzioni del commissario straordinario).

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto per l'impresa madre, e fino quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

3-bis. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 qualora presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla

base di un programma di risanamento, denominato « programma di ristrutturazione », di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un anno sentiti i creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza, anche mediante operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa finalizzate alla ristrutturazione.

3-ter. Un'impresa del gruppo è ammessa all'amministrazione straordinaria urgente di cui al comma 3 anche qualora, pur non avendo i requisiti di cui al comma *3-bis*, risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

3-quater. L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria urgente, di cui al presente decreto, dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui l'impresa madre ha la sede principale. Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo può essere proposto anche dal commissario straordinario dell'impresa madre.

3. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 4.

(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il commissario straordinario.

4. 1. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: , c).

4. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , redatto fino alla fine del periodo.

4. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma deve, quanto meno, indicare i contenuti di cui ai commi 1 e seguenti dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

4. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2 sostituire le parole: Nello stesso termine, il commissario presenta con le parole: Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato.

4. 9. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il commissario presenta aggiungere le seguenti: in cancelleria.

4. 5. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevista con le seguenti: secondo quanto previsto.

4. 6. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 4, sostituire le parole: Qualora il Ministro con le seguenti: Qualora, in

qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non possa essere utilmente proseguita, ovvero qualora il Ministro delle attività produttive

4. 7. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 4, dopo le parole: su richiesta del commissario straordinario aggiungere le seguenti: o d'ufficio.

4. 8. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

ART. 4-bis.

(Concordato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4-bis. (Concordato). — 1. La proposta di concordato di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 270 può prevedere, anche per le procedure di amministrazione straordinaria relative a imprese che non raggiungano la soglia di cui all'articolo 1:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei; la possibilità di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, a condizione che il concordato sia conveniente per i creditori di ciascuna classe rispetto alle alternative concretamente praticabili e tutti i creditori partecipino in giusta misura ai vantaggi economici del concordato;

c) la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune cate-

gorie di essi, di azioni o quote, obbligazioni anche convertibili in azioni e titoli di debito.

2. La proposta di concordato può essere unitaria per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse patrimoniali.

3. La proposta di concordato può essere autorizzata dal Ministro solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordinaria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

4. La proposta di concordato deve essere approvata dai creditori. Il voto dei creditori è regolato dagli articoli 126, 127, ad eccezione dell'ultimo comma, e 128 della legge fallimentare. Non hanno tuttavia diritto di voto i creditori appartenenti ad una classe ai cui appartenenti, in base al concordato, spetta il pagamento degli importi per cui sono stati ammessi al passivo, oltre interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'apertura della procedura.

5. Il concordato è approvato qualora riporti il consenso della maggioranza degli appartenenti a ciascuna delle classi, che rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti. Il tribunale che procede ai sensi dell'articolo 214, terzo comma, della legge fallimentare può tuttavia ritenere priva di effetto la mancata approvazione della proposta da parte di una o più classi di creditori, quando la maggioranza delle classi l'abbia approvata e sia dimostrato che agli appartenenti alla classe o classi dissenzienti spetta, in base al concordato, più di quanto otterrebbero mediante le alternative concretamente praticabili.

6. La sentenza che approva il concordato della società in amministrazione

straordinaria ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare è provvisoriamente esecutiva.

4-bis. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

All'emendamento 4-bis. 13 della Com-missione, al comma 1, sopprimere la lettera b).

0.4-bis.13.1. Polledri, Dario Galli.

All'emendamento 4-bis. 13, della Com-missione comma 1, lettera c), dopo le parole: forma tecnica aggiungere: anche; sostituire le parole: e presenza di eventuali garanzie reali e personali con le seguenti: e mediante dazione di garanzie reali e personali.

0.4-bis.13.2. Gambini, Ruzzante, Quar-tiani, Lulli.

All'emendamento 4-bis 13 della Com-missione al comma 1-bis, sostituire: masse attive e passive con le seguenti: masse patrimoniali.

0.4-bis.13.3. Quartiani, Ruzzante.

All'emendamento 4-bis. 13 della Com-missione, al comma 1-ter, sostituire le parole da: autorizzata dal Ministro fino alla fine con le altre: , solo qualora sia conveniente per i creditori, previa valuta-zione della correttezza dei criteri di for-mazione delle diverse classi. Essa deve essere preventivamente approvata dai soci della società in amministrazione straordi-naria, oltre che nel caso di cui all'articolo 152 della legge fallimentare qualora sia la società a formulare la proposta, anche quando implichi l'assegnazione di azioni o quote della società ai suoi creditori.

0.4-bis.13.4. Quartiani, Gambini, Ruz-zante.

ART. 4-bis.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettaglia-tamente le condizioni e le eventuali ga-ranzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omoge-nei; la possibilità di costituzione di auto-nome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garan-tite dalla società in amministrazione straordinaria;

b) trattamenti differenziati fra credi-tori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di sca-denza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

1-bis. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministra-zione straordinaria, ferma restando l'au-tonomia delle rispettive masse attive e passive.

1-ter. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività pro-duttive previa valutazione della corret-tezza dei criteri di formazione delle di-verse classi.

4-bis. 13. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La proposta di con-cordato prevede la suddivisione dei credi-